FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

CORTE FEDERALE CU N. 4 DEL 30-11-2012

Composta dai Signori:
AVV. RENATO TOBIA – Presidente
AVV. FRANCO FABRIANI – Vice Presidente Relatore
AVV. CLAUDIO DI TULLIO – Componente

La Corte Fipav

In merito alla **"**Richiesta di invalidazione dell'Assemblea elettiva quadriennale 2013-2016 Fipav Venezia del 12-11-2012" presentato dal Candidato Sig.Franco Da Re

Ha emesso in Camera di Consiglio la seguente

DECISIONE

Ai sensi dell'Art.2 lett.b) R.G. appartiene alla Corte Federale la competenza a giudicare in unica istanza in ordine alla validità delle Assemblee regionali.
Si osserva preliminarmente che la contestazione circa la validità delle Assemblee periferiche deve essere proposta dagli interessati (aventi diritto al voto e candidati) con ricorso diretto alla Corte Federale, ex art.76 n.3 R.G.
L'atto di contestazione all'odierno esame della Corte – genericamente intitolato dal suo presentatore con la dicitura "richiesta di invalidazione" ed altrettanto genericamente trasmesso alla Fipav Roma ed alla Fipav Veneto – non presenta i requisiti formali del ricorso ex art.76 n. 3 R.G., non essendo espressamente diretto in forma specifica ed esclusiva all'esame della Corte Federale.
Nel merito, poi, la Corte osserva che nell'atto in esame il richiedente afferma di aver fatto presente al dirigente Federale nominato Segretario della Assemblea, una propria doglianza circa la formazione e distribuzione delle schede elettorali, (in ciò richiamando il dettato della circolare "Operazioni elettorali", (prot.OT allegati 2/2012/2016), irregolarità che, a suo dire, non avrebbe garantito la segretezza del voto.
Orbene, tale doglianza, attinente evidentemente alle operazioni preliminari e preparatorie di competenza della Commissione Verifica Poteri, avrebbe dovuto essere formalmente presentata a tale Commissione, ai sensi dell'art.39 n.8 del regolamento Organico contenente "Norme per lo svolgimento delle assemblee federali", approvato con delibera del C.F. n. 159 del 19-10-2012, " con la dichiarazione espressa di voler proporre ricorso all'Assemblea".
In tale ipotesi, recita ancora il regolamento, "la Commissione ne fa cenno nel verbale, che deve essere sottoscritto dall'interessato".
L'esame del verbale redatto dalla Commissione Verifica Poteri non presenta alcuna menzione né riferimento a tale doglianza che, pertanto, non poteva essere

presa in considerazione in sede assembleare, a nulla rilevando la doglianza verbalmente espressa ad altro soggetto.
Risulta invece dallo stralcio del Verbale dell'Assemblea – Allegato A – rubrica "conclusioni" che il candidato Da Re – non risultato eletto alla carica di Consigliere – ha presentato un reclamo scritto " dopo il termine dell'Assemblea".
Tale reclamo, se fosse stato tempestivamente presentato nei modi anzidetti alla Commissione Verifica Poteri, sarebbe stato oggetto di esame decisionale da parte dell'Assemblea territoriale.
Inoltre il verbale acquisito in atti, come trasmesso a questa Corte dal Segretario Generale Fipav con nota del 28-XI-2012, riporta espressamente la validazione dell'Assemblea e della sua costituzione, e rileva che "le procedure elettorali sono regolari e risultate confacenti con le circolari esplicative emanate da questo Ufficio".

P.Q.M.

La Corte Federale, visti gli artt.2 n.3 lett.B e 76 n.3 R.G., dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Franco Da Re, ordinando l'incameramento della tassa.
Dispone che venga data comunicazione della presente decisione all'interessato e al Consiglio Federale.

Così deciso in Roma il 30-11-2012

IL VICE PRESIDENTE RELATORE	IL PRESIDENTE
F.to Avv. Franco Fabriani	F.to Avv. Renato Tobia